

PS13003 - FUNERARIA ROMA CAPITALE-SERVIZI FUNEBRI IN ROMA

Provvedimento n. 31865

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 24 luglio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS13003 nei confronti della società Funeraria Roma Capitale S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Funeraria Roma Capitale S.r.l. (di seguito anche "FRC", "Professionista" o "Società"; P.I. 13772181007), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo, con sede unica a Roma, opera nel settore dei servizi di onoranze funebri. FRC, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa 1.400.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Funeraria Roma Capitale S.r.l. risulta titolare dei seguenti siti *internet*: www.funerariromacapitale.com, www.amafuneraliroma.it, amaservizifunebricomunali.com e www.amaonoranzefunebriroma.com. Il procedimento concerne la condotta posta in essere da FRC per effetto dei messaggi veicolati tramite i suddetti siti *internet*.

3. Su tali siti, infatti, il Professionista si accreditava, a partire almeno dal marzo 2025¹, come "Agenzia ufficiale Comune di Roma", utilizzando diciture quali, ad esempio: "AMA FUNERALI ROMA- AGENZIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA- SITI UFFICIALI AMA" (v. figura n. 1); "A.M.A. SERVIZI FUNEBRI COMUNALI ROMA: SITO UFFICIALE Servizi Funebri Roma: Agenzia Autorizzata del Comune di Roma" (vd. figura n. 2); "FUNERARIA ROMA CAPITALE Agenzia Autorizzata dal Comune di Roma SITI UFFICIALI AMA" (vd. figura n. 3), nonché facendo ricorso sui propri siti al logo "SPQR" (vd. figura n. 4), lasciando così intendere di operare **per conto o in convenzione con il Comune di Roma**, anche in forza di un rapporto di fornitura tra la stessa FRC e l'Azienda Municipale Ambiente S.p.A., denominata anche AMA S.p.A.².

Figura n. 1 – Estratto dal sito www.amafuneraliroma.it



¹ [Cfr. segnalazione del 17 marzo 2025, prot. 19005.]

² [Cfr. verbale di acquisizione pagine dei siti del professionista del 18 luglio 2025 in atti.]

Figura n. 2 – Estratto dal sito www.amaservizifunebricomunali.com




Figura n. 3 – Estratto dal sito www.funerariomacapitale.com



Figura n. 4 – Estratto dal video nella pagina di apertura del sito www.amafuneraliroma.it



III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

4. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in data 24 luglio 2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio PS13003 nei confronti di FRC ipotizzando che la condotta consistente nell'utilizzare indicazioni quali, a titolo esemplificativo, "AMA FUNERALI ROMA. AGENZIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA. SITI UFFICIALI AMA", "A.M.A. SERVIZI FUNEBRI COMUNALI ROMA: SITO UFFICIALE" e "FUNERARIA ROMA CAPITALE: SITI UFFICIALI AMA", visibili nelle pagine dei siti di cui la stessa FRC risulta titolare, potessero ingenerare nei consumatori il falso convincimento dell'esistenza di un rapporto di cooperazione con il Comune di Roma e/o l'azienda municipalizzata per i servizi ambientali, nonché il logo grafico "SPQR" di Roma Capitale, sui propri siti, potesse integrare una pratica commerciale scorretta, in possibile violazione degli articoli 20, 21, lettera f), e 22 del Codice del consumo.

5. In data 19 dicembre 2025, è stata comunicata al Professionista la conclusione della fase istruttorie, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti ed è stato fissato il termine del 12 gennaio 2026 per eventuali controdeduzioni scritte in replica, da presentarsi al Collegio.

6. Poiché la condotta in questione è stata posta in essere tramite messaggi sui siti *internet* di FRC, in data 13 gennaio 2026, è stato richiesto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il parere ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, che è pervenuto in data 17 febbraio 2026³.

III.2. Le evidenze acquisite

7. In data 11 settembre 2025, sono pervenute le informazioni richieste al Professionista nella comunicazione di avvio del procedimento⁴.

8. Le immagini delle pagine estratte dai siti *internet* gestiti da FRC sono state acquisite agli atti del procedimento in data 23 luglio 2025, 17 dicembre 2025 e 3 febbraio 2026.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

9. Nella citata risposta alla richiesta di informazioni, il Professionista ha preliminarmente sostenuto che "la scelta della denominazione sociale «Funeraria Roma Capitale S.r.l.», [...], risponde esclusivamente alla esigenza «strategica», da un punto di vista di marketing, di circoscrivere territorialmente il mercato di offerta dei servizi funebri e, per l'effetto, delimitare, geograficamente, la platea dei consumatori", poiché la Società svolge la propria attività commerciale, esclusivamente, nel territorio del Comune di Roma.

10. L'utilizzo dell'espressione "Comune di Roma" non avrebbe, pertanto, secondo il Professionista, alcun preordinato intento di associare l'attività svolta dallo stesso al Comune di Roma, né "alcuna intenzione di voler fuorviare il consumatore medio nel processo decisionale, mediante paventati 'accreditamenti' con il citato ente pubblico", poiché, come noto, il Comune di Roma Capitale non opera nel settore funebre.

³ [Cfr. prot. n. 14665 del 17 febbraio 2026.]

⁴ [Cfr. risposta di FRC alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio, prot. 74897 dell'11 settembre 2025.]

11. Inoltre, il Professionista ritiene che il presunto accostamento ad AMA S.p.A. non possa qualificarsi come pratica commerciale scorretta, poiché notoriamente l'AMA non offre servizi funebri, *"occupandosi, per ciò che attiene il settore funebre, esclusivamente della gestione e manutenzione cimiteriale capitolina"*.

12. Peraltro, secondo FRC, *"l'utilizzo della parola AMA, così come del Comune di Roma, da parte delle Agenzie"*, risulta una prassi ampiamente diffusa tra gli operatori del settore funebre attivi nel territorio comunale di Roma, come testimoniano le segnalazioni relative ad altre imprese già trattate e archiviate dall'Autorità.

13. Infine, il Professionista sottolinea di non aver tratto in alcun modo profitto *"da paventati sviamenti e/o alterazioni decisionali dei consumatori, attraverso accostamenti e/o accreditamenti a Enti pubblici, quali il Comune di Roma Capitale e AMA S.p.A."* - come si può evincere dal bilancio relativo al 2024⁵ - che mostra un decremento netto del fatturato e della clientela.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADEBITI

14. Nella replica alla comunicazione di contestazione degli addebiti - pervenuta in data 12 gennaio 2026⁶ - FRC ha comunicato, quale evidenza del proprio comportamento collaborativo, di aver *"rimosso dai propri siti internet, il video 'promozionale', ove appariva, per alcuni secondi, uno scudo rosso con il logo 'SPQR'"*.

15. Al contempo, il Professionista ha precisato di aver altresì rimosso, dal sito *internet* www.funerariromacapitale.com, la dicitura *"siti ufficiali AMA"*.

16. Per quanto riguarda, invece, le diciture *"AMA FUNERALI ROMA AGENZIA - AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA - SITI UFFICIALI AMA"* e *"AMA ONORANZE FUNEBRI ROMA: SITO UFFICIALE"*, ancora riportate, rispettivamente, negli altri due siti *internet* utilizzati dalla Società per la commercializzazione dei propri servizi (www.amafuneraliroma.it e www.amaonoranzefunebriroma.com), il Professionista ha comunicato di aver dato mandato, nel mese di novembre 2025, al gestore di tali siti di procedere con l'ulteriore eliminazione della parola *"AMA"* da tutti i propri siti⁷.

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

17. Poiché la condotta oggetto del presente procedimento è stata posta in essere attraverso la rete *internet*, in data 13 gennaio 2026, è stato richiesto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Codice del consumo⁸.

18. Con parere, pervenuto in data 17 febbraio 2026⁹, la suddetta Autorità ha rilevato che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dalla Società anche tramite *internet* e che, *"nel caso di specie, internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in oggetto, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM"*.

VII. VALUTAZIONI

VII.1. Premessa

19. In via preliminare, si sottolinea che l'Autorità è già intervenuta nei confronti del Professionista a partire dal 2023 - con un invito a rimuovere i possibili profili di ingannevolezza (*moral suasion*), ai sensi dell'articolo 4, comma 5, dell'allora vigente *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore"*¹⁰ (delibera del 1° aprile 2015, n. 25411).

20. Successivamente, non avendo FRC proceduto ad adeguare il contenuto dei siti *internet* di cui è titolare, con la delibera del 23 luglio 2024, n. 31300, l'Autorità, a conclusione di un procedimento istruttorio, aveva vietato la diffusione o continuazione della pratica scorretta consistente nell'utilizzo di acronimi, denominazioni e simboli grafici sui siti societari del Professionista idonei a indurre in errore il consumatore circa la relazione esistente tra lo stesso professionista e il Comune di Roma e/o la società municipalizzata AMA S.p.A., irrogando alla Società una sanzione pari a 30.000 euro¹¹.

21. Nel marzo 2025, è pervenuta una segnalazione nella quale si lamentava che sui siti del Professionista ci fossero affermazioni che potevano indurre i consumatori *"a credere di avere a che fare con un servizio comunale"*¹². Dalle

⁵ [Cfr. bilancio di FRC allegato alla risposta della Società dell'11 settembre 2025, cit.]

⁶ [Cfr. memoria di replica di FRC, prot. 2104 del 12 gennaio 2026.]

⁷ [Cfr. comunicazione via PEC del 6 novembre 2025 da FRC al gestore dei siti internet Bitnet, con oggetto "Ristrutturazione brand", e relativa replica del 18 novembre 2025, in cui quest'ultimo conferma che procederà con la trasformazione del brand Funeraria Roma Capitale e l'eliminazione da tale brand di qualsiasi collegamento alla parola "AMA" entro ulteriori quaranta giorni.]

⁸ [Cfr. richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 13 gennaio 2026, prot. 2602.]

⁹ [Cfr. parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 17 febbraio 2026, prot. n. 14665.]

¹⁰ [Cfr. provvedimento n. 25411 del 1° aprile 2015, in Bollettino n. 14/2015.]

¹¹ [Cfr. PS12571 - Funeraria Roma Capitale - Servizi funebri in Roma, provvedimento n. 31300 del 23 luglio 2024, in Bollettino n. 32/2024.]

¹² [Cfr. segnalazione del 17 marzo 2025, cit..]

verifiche effettuate è emerso che l'utilizzo di acronimi, denominazioni e simboli grafici relativi al Comune di Roma e/o alla società AMA S.p.A. permanevano sui siti di FRC. Infatti, la stessa FRC, nel rispondere alla richiesta di informazioni, specificava che, in ottemperanza alla decisione dell'Autorità, si era limitata a "*impostare a corrispondenza inversa le parole chiave*", contenenti il termine "AMA", in modo che, digitando la parola "AMA", su qualsiasi motore di ricerca, tra i risultati delle pagine, non vi fosse alcun sito della Funeraria Roma Capitale S.r.l.¹³.

22. A tale proposito, si osserva che appare del tutto inconferente il rilievo con cui il Professionista argomenta che altri operatori del settore attivi nella città di Roma porrebbero in essere condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento. Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'eventuale violazione delle norme consumeristiche da parte di altri soggetti non può legittimare le condotte di FRC in violazione delle medesime norme¹⁴.

VII.2.

23. Il presente procedimento concerne la pratica commerciale posta in essere da FRC e consistente nell'utilizzo sui siti *internet* di cui la Società risulta titolare di diciture quali "AMA FUNERALI ROMA. AGENZIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA. SITI UFFICIALI AMA", "A.M.A. SERVIZI FUNEBRI COMUNALI ROMA: SITO UFFICIALE", "FUNERARIA ROMA CAPITALE: SITI UFFICIALI AMA", che risultano idonee a indurre nel consumatore l'erroneo convincimento che il Professionista offra servizi di onoranze funebri su specifico mandato del Comune di Roma e/o dell'azienda AMA S.p.A., controllata dal medesimo Comune.

24. Pur avendo il Professionista proceduto a rimuovere, nel corso del procedimento, a far data da settembre 2025, alcune di queste diciture – espungendo, in particolare dal solo sito *internet* funerariaromacapitale.com, la dicitura "siti ufficiali AMA" e il video con il logo "SPQR" su araldica a sfondo rosso – la permanenza di frasi quali, "Ama Funerali Roma AGENZIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA SITI UFFICIALI AMA", "Ama Funerali Roma di Funeraria Roma Capitale Srl" (sul sito amafuneraliroma.it), "Ama Onoranze Funebri Roma: Sito Ufficiale" (sul sito amaonoranze funebriroma.com), nonché i richiami a "onoranze funebri comunali", "pompe funebri comunali" e "funerali comunali" sul sito funerariaromacapitale.com¹⁵, continuano a determinare un evidente effetto confusorio nei consumatori che consultano tali pagine *internet*, tra i marchi del Professionista e le denominazioni del Comune di Roma e della società AMA S.p.A..

25. Né risulta risolutivo il mandato inviato da FRC al gestore dei propri siti *internet*, nel novembre 2025, nell'ambito della ristrutturazione del *brand* Funeraria Roma Capitale, con la richiesta di eliminare ogni riferimento all'acronimo "AMA" dai propri siti, considerato che al 3 febbraio 2026 le diciture in questione risultavano ancora presenti sulle pagine di alcuni siti di cui il Professionista risulta titolare, quali: amafuneraliroma.it, amaonoranze funebriroma.com e funerariaromacapitale.com.

26. In buona sostanza, le condotte consistenti nelle affermazioni e grafiche ingannevoli sopra riportate sono risultate riproposte sui siti del Professionista in continuità con le condotte già oggetto di accertamento nel 2024.

27. In tale contesto, occorre considerare che la società AMA S.p.A., pur non offrendo più servizi di onoranze funebri alla generalità dei cittadini dal 2017, gestisce i servizi cimiteriali in tutti i cimiteri del Comune di Roma.

28. Di conseguenza, il persistente utilizzo sui siti del Professionista di diciture che richiamano la società AMA S.p.A. e/o il Comune di Roma costituisce una pratica commerciale scorretta, poiché idonea a indurre nel consumatore l'errato convincimento che il FRC operi per conto dello stesso Comune di Roma e/o della società incaricata della gestione dei siti cimiteriali, così lasciando intendere che i servizi offerti dalla stessa FRC siano riconducibili a un soggetto pubblico e/o alla società dallo stesso partecipata.

29. La presentazione sui citati siti *internet* del Professionista dei servizi di onoranze funebri attraverso il ripetuto utilizzo dell'acronimo "AMA" e/o delle diciture "SERVIZI FUNEBRI COMUNALI", "onoranze funebri comunali" "pompe funebri comunali" e "funerali comunali", in assenza di qualsiasi legame tra FRC, la nota società comunale e lo stesso Comune di Roma, costituisce una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera f), e 22 del Codice del consumo, in quanto induce nel consumatore la falsa aspettativa di potersi confrontare con un operatore garantito da legami con il gestore pubblico dei siti cimiteriali e/o dallo stesso Comune di Roma.

30. Tali modalità ingannevoli utilizzate nella presentazione delle pagine *internet* aziendali del Professionista risultano idonee a "catturare" l'attenzione di chi subisce un lutto e potrebbe, pertanto, versare in condizioni di particolare vulnerabilità. Il consumatore può, infatti, essere indotto in errore in virtù della convinzione di interloquire con aziende collegate ad AMA S.p.A. o al Comune di Roma e che applicherebbero tariffe comunali e/o calmierate o comunque di avere a che fare con imprese direttamente collegate con l'amministrazione comunale.

¹³ [Cfr. risposta di FRC alla richiesta di informazioni sull'ottemperanza al provvedimento n. 31300/2024 di chiusura del procedimento PS12571- Funeraria Roma Capitale - Servizi funebri in Roma (prot. 32680 del 30 aprile 2025).]

¹⁴ [Cfr. da ultimo Tar Lazio, sentenza n. 851 del 15 gennaio 2026.]

¹⁵ [Cfr. verbale di acquisizione pagine dei siti del professionista del 3 febbraio 2026 in atti.]

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

31. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

33. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della specificità della rete *internet*, di per sé idonea a raggiungere una molteplicità di utenti, nonché della tipologia di consumatori che usufruiscono dei servizi in esame, caratterizzati dall'essere vittime di un lutto recente e di conseguenza in condizione di particolare vulnerabilità.

34. Inoltre, si tiene conto della dimensione economica del Professionista, il quale, nell'esercizio 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa 1.400.000 euro¹⁶.

35. Con riferimento all'opera svolta dall'agente, ai fini del calcolo della sanzione, l'atteggiamento collaborativo della parte può rilevare ai fini della quantificazione della sanzione solo laddove vada al di là di quanto richiesto dagli obblighi di legge e deve, inoltre, manifestarsi in maniera particolarmente efficace. Nonostante tale circostanza sia da escludersi nel caso di specie, poiché, come sopra evidenziato, le iniziative assunte da FRC, oltre a essere intervenute dopo l'avvio del procedimento, non sono risultate idonee a sanare gli effetti confusori sopra descritti, la collaborazione prestata dal Professionista è stata comunque considerata ai fini del calcolo della sanzione.

36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili agli atti del presente procedimento, risulta che la condotta in esame è stata posta in essere almeno dal marzo 2025¹⁷, ed è tuttora in corso¹⁸.

37. Alla luce di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura di 30.000 euro (trentamila euro).

38. Inoltre tenuto conto che l'Autorità aveva già sanzionato la medesima condotta da parte di tale Professionista, peraltro a seguito di una *moral suasion* non andata a buon fine, l'importo finale della sanzione è fissato in 50.000 euro (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale consistente nell'utilizzo da parte di Funeraria Roma Capitale S.r.l. di diciture quali "AMA FUNERALI ROMA- AGENZIA AUTORIZZATA DAL COMUNE DI ROMA- SITI UFFICIALI AMA", "A.M.A. SERVIZI FUNEBRI COMUNALI ROMA: SITO UFFICIALE Servizi Funebri Roma: Agenzia Autorizzata del Comune di Roma", "onoranze funebri comunali" "pompe funebri comunali" e "funerali comunali", nei propri siti societari, (amafuneraliroma.it, amaservizifunebricomunali.com e funerariromacapitale.com), risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera f), e 22 del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Funeraria Roma Capitale S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera f), e 22 del Codice del consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Funeraria Roma Capitale S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro (cinquantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui alla lettera a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

¹⁶ [Cfr. bilancio chiuso il 31 dicembre 2024.]

¹⁷ [Cfr. segnalazione del 17 marzo 2025, prot. 19005.]

¹⁸ [Cfr. verbale di acquisizione, in data 5 febbraio 2026, di pagine dei siti del Professionista, in atti.]

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli